



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



**BANDO 2012 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO  
IN APPLICAZIONE DELLA AZIONE 412.1 (ATTIVAZIONE CON  
APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 214. 8 “REGIME SODIVO E  
PRATICOLTURA ESTENSIVA” DEL PSR 2007-2013) DEL PIANO DI  
AZIONE LOCALE “FARE SQUADRA PER L’APPENNINO BOLOGNESE -  
2007-2013”**

**Delibera CdA GAL BolognAppennino n. 10 del 7 luglio 2011**

**Data di pubblicazione dell’avviso: 10 gennaio 2012**

**G.A.L. Appennino Bolognese s.c.r.l.  
Viale Silvani 6 – 40122 Bologna  
[www.bolognappennino.it](http://www.bolognappennino.it)  
[info@bolognappennino.it](mailto:info@bolognappennino.it)**

# INDICE

## Principali definizioni e abbreviazioni

- 1 Obiettivi**
- 2 Caratteristiche dell’Azione attivata dal PAL**
- 3 Beneficiari**
- 4 Requisiti e impegni**
- 5 Aree di applicazione/localizzazione**
  - 5.1 Cartografia di riferimento
  - 5.2 Localizzazione degli interventi e specifiche particolari
- 6 “Domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni**
- 7 Demarcazione fra Misura 214 e Misura 412 Azione 1**
- 8 Criteri di selezione, pesi attribuiti e priorità**
  - 8.1 Criteri Territoriali
  - 8.2 Criteri Soggettivi
- 9 Modalità di definizione della graduatoria**
- 10 Disponibilità finanziaria ed entità dei pagamenti**
- 11 Approvazione e utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti**
- 12 “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni**
- 13 Cambio di beneficiario**
- 14 Istruttoria e Responsabile di procedimento**
- 15 Controlli**
- 16 Condizionalità**
- 17 Riferimenti normativi**
- 18 Privacy**

**Allegato n. 1** Scheda relativa all’Azione 8 della misura 214 – estratto dalle “*Schede tecniche*” illustrative del dettaglio degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214 (esclusa l’Azione 7) - allegato n. 4 alla DGR 1393/2010

## Principali definizioni e abbreviazioni

<b>P.R.S.R. 2000-2006:</b>	Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/1999
<b>P.S.R. 2007-2013:</b>	Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005
<b>P.R.I.P.</b>	Programma Rurale Integrato Provinciale
<b>P.O. Asse 2</b>	Programma Operativo dell'Asse 2 <i>Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale</i> del P.S.R. 2007-2013 (versione consolidata approvata con DGR 1393/2010)
<b>P.O. Asse 4</b>	Programma Operativo dell'Asse 4 <i>Attuazione dell'approccio Leader</i> del P.S.R. 2007-2013 (DGR. 739/2008 e 313/2010)
<b>P.O. Misura 214</b>	Programma Operativo della Misura 214 <i>Pagamenti agroambientali</i> del P.S.R. 2007-2013 (versione consolidata approvata con DGR 1393/2010 modificata con DGR 1618/2011)
<b>G.A.L.</b>	Gruppo di Azione Locale
<b>P.A.L.</b>	Piano di Azione Locale
<b>Domanda di aiuto:</b>	domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 3, lett. a) Reg. (CE) 1975/2006)
<b>Domanda di pagamento:</b>	domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1975/2006)
<b>Periodo di impegno:</b>	come per l'Azione 8 della Misura 214 anche per l'Azione 1 della misura 412 il periodo di pegno ha durata QUINQUENNALE.  Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche" illustrative del dettaglio degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214 (esclusa l'Azione 7) - allegato n. 4 alla DGR 1393/2010" di cui si allegata alla presente l'estratto riguardante l'Azione 8.
<b>Decorrenza del periodo di impegno:</b>	gli impegni assunti in riferimento al presente bando decorrono dal primo giorno dell'anno solare 2012.
<b>Condizionalità:</b>	norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/2003. I riferimenti al Regolamento (CE) n. 1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg. (CE) 73/2009
<b>Rete Natura 2000</b>	i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE
<b>Requisiti:</b>	requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.3) in relazione a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del Reg. (CE) 1698/2005

## ➤ **OBIETTIVI**

Con il presente avviso pubblico si dà attuazione all’Azione 1 *Attivazione con approccio Leader della Misura 214 "Pagamenti agroambientali"* della Misura 412 *Qualificazione ambientale e territoriale* del P.S.R. 2007-2013.

Si richiamano in particolare

- l’art. 36 lettera a punto iv) e l’articolo 39 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05.
- il P.S.R. 2007-2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005 nella formulazione approvata dalla Commissione europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011 (Versione 6);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 739 del 19/05/2008 che approva il Programma Operativo dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader”;
- la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1393 del 20/09/2010 che ha approvato le versioni consolidate
  - del Programma Operativo dell’Asse 2 che definisce tra l’altro i criteri e il meccanismo di selezione e le delimitazioni cartografiche delle aree preferenziali di riferimento,
  - del Programma Operativo della Misura 214, come successivamente modificato con Deliberazione n. 1618 del 7 novembre 2011,
  - delle “Schede tecniche” illustrative del dettaglio degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214 (esclusa l’Azione 7)
- la determina dirigenziale n. 2439 del 27.03.2009 della Regione Emilia Romagna che approva il PAL presentato dal GAL Appennino Bolognese e l’entità delle risorse finanziarie della misura 412 azione 1 a valere sul presente bando.

Il PAL con l’Azione 1 della Misura 412 prevede l’attivazione con approccio Leader delle seguenti Azioni della Misura 214.

- *Azione 8 - “Regime sodivo e praticoltura estensiva”*

L’obiettivo dell’attivazione con approccio Leader dell’Azione “Regime sodivo e praticoltura estensiva” è quello di sostenere attività per la conversione dei seminativi o di mantenimento di prati e/o pascoli permanenti.

Gli interventi concorreranno a tutelare e a valorizzare la risorsa suolo e il patrimonio di biodiversità presente compreso varie specie di fauna selvatica.

Per le parti per le quali nei paragrafi seguenti viene fatto esplicito richiamo al P.O. Misura 214, si dovrà fare riferimento alle versioni aggiornate del medesimo Programma come vigenti all’atto della presentazione di ogni differente tipologia di domanda per la quale è prevista la presentazione nel corso del periodo di impegno.

## ➤ **CARATTERISTICHE DELL’AZIONE ATTIVATA DAL PAL**

Per l’individuazione delle caratteristiche degli impegni i riferimenti sono la descrizione dell’Azione 8 della Misura 214 come da stesura del P.S.R. 2007-2013 e le disposizioni integrative contenute nelle “Schede tecniche” illustrative del dettaglio degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214 (esclusa l’Azione 7), approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1393/10.

Si allegata al presente bando l’estratto delle sopra citate “Schede tecniche” riguardante la sola Azione 8.

La misura 214 prevede l’accogliibilità delle seguenti tipologie di impegni:

*Intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi - B2I,*

*Gestione sostenibile dei prati permanenti e/o pascoli - B2A,*

*Gestione sostenibile di medicaia a fine ciclo (si considerano a fine ciclo a partire dal quinto anno dall’impianto) - B2B*

*Gestione sostenibile di prati polifiti permanenti storicamente presenti (cioè esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all’Azione - B2C*

*Gestione sostenibile dei prati di montagna abbandonati - B2D*

*Gestione sostenibile dei prati già realizzati, mantenuti o recuperati attraverso l’Azione 8 della Misura 2.f di cui al Regolamento (CE) n. 1257/99 - B2E*

## ➤ **BENEFICIARI**

Si assumono come riferimento le disposizioni di cui al paragrafo 3 “Beneficiari” del P.O. Misura 214 attualmente vigenti, le cui parti rilevanti ai fini della applicazione dell’Azione oggetto del presente bando prevedono quanto seguito riportato:

- Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, *gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile* nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del Reg. (CE) 1698/2005.

- Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell’Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l’obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

## ➤ **REQUISITI E IMPEGNI**

Si assumono come riferimento le disposizioni di cui al paragrafo 4 “Requisiti e impegni” del P.O. Misura 214 attualmente vigenti, le cui parti rilevanti ai fini della applicazione dell’Azione oggetto del presente bando prevedono quanto seguito riportato.

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l’intero “periodo di impegno”**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle “Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214”.

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 “Beneficiari” dovranno essere mantenuti per l’intero periodo di impegno.

Ai fini della determinazione dei pagamenti (*per superficie*), e per la verifica dei requisiti di accesso, si farà riferimento alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell’inizio dell’impegno).

Per l’identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto indicato nel Reg. UE 65/2011.

Tutti i requisiti e le condizioni per l’accesso devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando sia la Misura 214 che la Misura 412 Azione 1 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli adempimenti assunti per l’intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all’atto di presentazione della “domanda di aiuto”.

Le conseguenze dell’eventuale mancato subentro di impegno nei casi di trasferimento di conduzione delle particelle oggetto di impegno prima della conclusione del periodo di ottemperanza sono regolate al successivo paragrafo 12.

E’ fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all’Ufficio istruttore competente, qualunque evento che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall’art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per gli impegni la cui decorrenza del periodo di ottemperanza coincide o è successiva al 1 gennaio 2012, al momento della presentazione della domanda di aiuto è prevista la sottoscrizione di una clausola di revisione al fine di consentire l’adeguamento degli impegni medesimi al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a quello di cui al P.S.R. 2007-2013, in conformità all’art. 46 del Reg. (CE) 1974/06.

Per i casi in cui il P.S.R. 2007-2013 contiene la prescrizione di specifiche qualità di coltura “catastali”, si specifica che, in applicazione dell’art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 86/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell’AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull’anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l’Agenzia del Territorio.

➤ **AREE DI APPLICAZIONE/LOCALIZZAZIONE**

L’Azione è applicabile nel territorio di competenza del GAL BolognAppennino.

**5.1 Cartografia di riferimento**

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2 del PSR 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo PSR 2007-2013, nel PRIP e alle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede tecniche attuative” e nel Programma Operativo di Asse 2 approvato con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1393 del 20/09/2010.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

Per le domande di aiuto relative al presente bando, si fa riferimento alla situazione delle delimitazioni cartografiche aggiornata alla data del 31/12/2010, in applicazione di quanto stabilito dal capitolo Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del P.S.R.. di cui al Programma Operativo di Asse 2 approvato con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1393 del 20/09/2010

Nella tabella seguente è riportata la lista delle cartografie individuate dal P.S.R. e dal P.R.I.P., con le informazioni relative alla competenza (RER/Provincia), ai riferimenti normativi e agli estremi dell’approvazione dei tematismi.

<i>Aree PSR - PRIP</i>	<i>Zonizzazione</i>
<b>Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica</b>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 17 e 34 PTPR)	Fasce di tutela fluviale (art. 4.3 PTCP) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4 PTCP) <sup>(1)</sup>
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 PTPR)	Area terrazzi e conoidi ad alta vulnerabilità dell’acquifero (artt. 5.3 e 5.4 PTCP) <sup>(1)</sup>
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica (corsi d’acqua tutelati dall’art. 34 PTPR)	Fasce di tutela fluviale (art. 4.3 PTCP) Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4 PTCP) <sup>(1)</sup>
Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Piano di tutela delle acque <sup>(2)</sup>
Zone di rispetto dei punti di captazione/derivazione delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque)	Pozzi idropotabili e relativa zona di protezione (art. 5.3 PTCP) <sup>(1)</sup>
Zone di protezione delle acque sotterranee (area di ricarica ed emergenze naturali di falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell’art. 44 lettera a) dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tav.1) e dai PTCP	Piano di tutela delle acque <sup>(2)</sup>
Zone di protezione delle acque sotterranee (area di ricarica ed emergenze naturali di falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell’art. 44 lettera c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai PTCP	Delimitazione non applicabile in quanto cartografia attualmente non disponibile
<b>Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica</b>	
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE - Rete Natura 2000	Siti della Rete Natura 2000 <sup>(3)</sup>
Oasi di protezione della fauna, Aziende Faunistiche Venatorie, Centri di produzione della fauna allo stato naturale	Oasi di protezione della Fauna, Centri di produzione della fauna allo stato naturale e AFV <sup>(4)</sup>
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005	Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (L.R. 11/88 modificato dalla L.R. 40/92), Parco Regionale del Corno alle Scale (L.R. 11/88 modificato dalla L.R. 40/92), Parco Storico Regionale di Monte Sole (L.R. 19/89 modificato dalla L.R. 40/92),

<i>Aree PSR - PRIP</i>	<i>Zonizzazione</i>
	Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (L.R. 38/95), Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio (L.R. 39/95), Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola (L.R. 10/2005), Riserva Naturale Bosco della Frattona (Decreto regionale n. 299/84), Riserva Naturale Generale del Contrafforte Pliocenico (Delibera Regionale 669/2006)
Reti ecologiche	Reti ecologiche (art. 3.4, 3.5 e 3.6 PTCP) <sup>(1)</sup>
Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR)	Zone di tutela naturalistica (art. 7.5 PTCP) <sup>(1)</sup>
<b>Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica</b>	
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 PTPR)	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 7.3 PTCP), Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4 PTCP) <sup>(1)</sup>
<b>Aree preferenziali a prevalente tutela del suolo</b>	
Aree a rischio di erosione idrica e/o di franosità, così come delimitate dalla Carta Regionale del rischio di erosione idrica e gravitativa <sup>(5)</sup>	
<b>Altre aree</b>	
Comuni con relativo carico di azoto di origine zootecnica <sup>(6)</sup>	
Aree rurali PRIP <sup>(7)</sup>	
Fasce altimetriche (art. 3.1 PTCP) <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> competenza Provincia – PTCP approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19/2004

<sup>(2)</sup> competenza Regione Emilia-Romagna – approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005

<sup>(3)</sup> competenza Regione Emilia-Romagna – DGR n. 167/2006 e successivi atti

<sup>(4)</sup> Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 101/2007 e successivi atti

<sup>(5)</sup> competenza Regione Emilia-Romagna – Allegato n. 1 al PSR 2007 – 2013

<sup>(6)</sup> competenza Regione Emilia-Romagna – Determina del Direttore generale dell'Ambiente, Difesa del suolo e della costa n. 2184/2008

<sup>(7)</sup> PRIP – approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 87/2007

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

## 5.2 Localizzazione degli interventi e specifiche particolari

L'Azione è applicabile con priorità, e nel rispetto di quanto disposto nel Programma Operativo dell'Asse 2 per le priorità territoriali, nelle seguenti aree rurali:

- con problemi complessivi di sviluppo (Comuni di Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Vergato);
- aree intermedie, l'intera superficie dei Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castello di Serravalle, Fontanelice, Loiano, Marzabotto, Monterenzio, Monteveglio, Savigno;
- aree intermedie, superficie parzialmente ammessa (l'inclusione avviene sulla base dei fogli catastali consultabili nella sezione “Cartografia” del sito [www.bolognappennino.it](http://www.bolognappennino.it)) dei Comuni di Monte San Pietro, Pianoro, Sasso Marconi.

### ➤ “DOMANDE DI AIUTO” PER L'ASSUNZIONE INIZIALE DI IMPEGNI

Fatto eccezione per quanto riguarda la definizione dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, si assumono come riferimento le disposizioni di cui al paragrafo 6 “Domande di aiuto per l'assunzione iniziale di impegni agro ambientali” del P.O. Misura 214 attualmente vigenti, le cui parti rilevanti ai fini della applicazione dell'Azione oggetto del presente bando prevedono quanto seguito riportato.

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura 412 Azione 1 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 “Beneficiari” che in seguito alla presentazione di una “domanda di aiuto” risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Le “domande di aiuto” per la Misura 412 Azione 1 (e le eventuali rettifiche) dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

**Il periodo utile per la presentazione delle domande di aiuto è compreso tra il 10 gennaio 2012 e il 20 febbraio 2012.**

Le “domande di aiuto” non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni.

I beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 (si assumono pertanto i medesimi termini di presentazione delle domande di cui al successivo paragrafo 10).

Nel caso in cui soggetti che hanno ottenuto la concessione del sostegno non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno,

- né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra),
- né idonea istanza di rinuncia all'impegno,

fatte salve le verifiche dell'ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell'impegno, la “domanda di aiuto” manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

L'accoglimento di “domande di aiuto” oltre la scadenza fissata non è ammessa. Con riguardo alle sole “domande di pagamento” si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter le accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

I ricalcoli degli importi contemplati nel par. 6 del P.O. Misura 214 possono essere considerati solo in riduzione delle estensioni delle superfici oggetto di “domanda di aiuto” e possono riguardare unicamente modifiche alle estensioni delle particelle connesse ad intervenute variazioni nella attribuzione dell'uso nel sistema georeferenziato di gestione e controllo delle superfici. Del caso, nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato ai fini delle graduatorie che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato ai fini delle graduatorie.

Fatta salva l'eccezione sopra richiamata, le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto.

Le “domande di aiuto” per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/1992 e Reg. CE 1257/1999).

La Misura 214 *in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

#### ➤ **DEMARCAZIONE FRA MISURA 214 E MISURA 412 AZIONE 1**

Nell'ambito dei Comuni ammissibili all'Asse 4, così come disposto al paragrafo 5, deve essere garantita la demarcazione fra i pagamenti per impegni inerenti ad Azioni attivate dal GAL (azione 1 della Misura 412) e quelli per impegni inerenti ad Azioni attivate dall'Amministrazione Provinciale (tutte le Azioni della Misura 214).

Nelle aree ammissibili agli impegni di cui all'Azione 1 misura 412

- le particelle agricole impegnate in riferimento ad una qualsiasi delle Azioni della Misura 214 non potranno essere ammesse a pagamento per impegni di cui all'Azione attivata con il presente bando;
- le particelle agricole impegnate in riferimento all'Azione 1 della Misura 412, per tutta la durata del periodo di impegno non potranno essere ammesse a pagamento per qualsiasi impegno agroambientale riferibile alla Misura 214.

Al fine di assicurare la corretta attuazione delle disposizioni sopra riportate e di garantire la non sovrapposizione di diversi impegni e pagamenti è disposta l'obbligatorietà della presentazione di idonea cartografia comprendente la

delimitazione delle particelle impegnate per parte degli utilizzi agricoli riconosciuti nella particella “catastale” di riferimento.

La cartografia di cui sopra deve essere presentata preferibilmente a corredo della domanda di aiuto e comunque non oltre la scadenza prevista per la presentazione della domanda di pagamento per la prima annualità dei sostegni.

Le domande non rispondenti ai sopra citati criteri di demarcazione non potranno essere accolte. Si specifica inoltre che i medesimi criteri sono da applicare anche alle eventuali particelle che, pur considerabili impegnate per Azioni estensive (Azioni 1 e 2) della Misura 214, non fossero state richieste a pagamento in determinate annualità del periodo di impegno.

All'AGREA competerà l'effettuazione di specifici controlli al riguardo.

### ➤ **CRITERI DI SELEZIONE, PESI ATTRIBUITI E PRIORITÀ**

I criteri di priorità per la selezione delle domande sono stabiliti nel PSR, nel PO Asse 2 e nel PAL e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali strategici.

I criteri di selezione si applicano sulla base delle seguenti tipologie di priorità:

- territoriali;
- tecniche;
- soggettive.

I criteri di selezione si applicano così come stabilito dal PSR 2007/2013 della Regione Emilia-Romagna e dal PO d'asse 2 di cui alla DGR 1393/2010 e dal Piano di Azione Locale.

#### **8.1 Criteri Territoriali**

Il PSR individua nei criteri territoriali il principale elemento di selezione; la priorità assegnata al criterio territoriale riguarda le superfici ricadenti in area preferenziale.

##### **8.1.1 Priorità territoriali di rango regionale “Aree di Tipo A”**

Il PSR attribuisce per tutte le azioni priorità assoluta alle aree della **Rete Natura 2000** e della **Zone Vulnerabili ai Nitrati** considerate come “unica area” a cui è attribuito lo stesso livello di priorità:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

##### **8.1.2 Priorità territoriali di rango provinciale “Aree di tipo B”**

Il Prip Bologna ha definito l'ordine di priorità per le aree preferenziali di seguito riportato:

- 1) Rete Natura 2000 e Zone vulnerabili ai nitrati
- 2) Aree a rischio di erosione idrica o a rischio di franosità
- 3) Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica (tutte quelle comprese nel raggruppamento ad esclusione delle Zone vulnerabili ai nitrati, in quanto comprese al punto 1)
- 4) Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica (tutte quelle comprese nel raggruppamento ad esclusione della Rete Natura 2000, in quanto compresa al punto 1) e Aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica.

#### **8.1 bis Criteri Tecnici**

Non sono stati individuati criteri tecnici poiché le due tipologie di intervento agronomico (intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi; intervento di gestione sostenibile dei prati e/o pascoli estensivi) che caratterizzano l'Azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva” presentano la medesima valenza ambientale per l'Appennino Bolognese, in coerenza con quanto previsto dal PRIP della Provincia di Bologna.

#### **8.2 Criteri Soggettivi**

I criteri soggettivi agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli tecnici.

Le priorità assegnate da questi criteri riguardano **caratteristiche aziendali e ambiti territoriali diversi dalle aree preferenziali**, come di seguito indicato. I criteri soggettivi sono stati stabiliti dal PSR 2007 – 2013 e dal PRIP; ai fini del presente bando non vengono applicati i criteri di priorità relativi agli Accordi agroambientali e ai progetti di filiera, in quanto non attivati a livello regionale.

**Giovani** – questo criterio fa riferimento agli imprenditori con età inferiore uguale a quaranta anni all'atto della presentazione della domanda. La priorità viene assegnata nei seguenti casi:

- ditte individuali con imprenditore giovane

- società di persone o semplici con almeno un socio giovane
- società di capitale con almeno un amministratore giovane
- società cooperative con almeno un socio e amministratore giovane

**Donne** - la priorità viene assegnata nei seguenti casi:

- ditte individuali con imprenditrice donna
- società di persone o semplici con almeno un socio donna
- società di capitale con almeno un amministratore donna
- società cooperative con almeno un socio e amministratore donna

## 9. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Nel caso in cui i fabbisogni finanziari delle domande ritenute ammissibili siano inferiori alle disponibilità finanziarie riportate nel bando, il GAL approverà un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione degli specifici criteri di selezione.

Se invece le risorse assegnate al bando non saranno sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria competenza, successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, si procederà all'applicazione dei criteri territoriali, soggettivi e tecnici per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria.

Successivamente all'istruttoria si procede all'applicazione dei criteri territoriali, soggettivi e tecnici al fine di definire la graduatoria delle azioni ammesse. La graduatoria è unica.

L'applicazione di tali criteri avviene secondo le seguenti fasi:

- attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali;
- applicazione delle priorità relative ai criteri soggettivi;
- applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici.

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna tipologia di applicazione /intervento. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno dell'area stessa. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- calcolo della SOI (Superficie Oggetto di Impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali individuate per ogni azione sommando la superficie delle singole particelle catastali oggetto d'impegno che ricadono, totalmente o parzialmente, in ciascuna area preferenziale. Se un livello di priorità è relativo ad un gruppo di tutela, nel calcolo la superficie della particella viene considerata un'unica volta, anche se ricade in più aree all'interno del gruppo;
- calcolo del rapporto fra la SOI ricadente in ciascuna area preferenziale e la SOI totale dell'Azione;
- ponderazione di ciascun valore calcolato al punto b) utilizzando i seguenti pesi (coefficienti moltiplicatori) in funzione dei livelli di priorità assegnati per ciascuna azione alle aree preferenziali:
  - 20000 per il primo livello di priorità
  - 10000 per il secondo livello di priorità
  - 5000 per il terzo livello di priorità
  - 2500 per il quarto livello di priorità

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Azione, viene normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Azione diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo che genera il primo ordinamento.

Qualora vi sia parità di punteggio, si procede ad un ulteriore ordinamento in relazione ai criteri soggettivi.

Nel caso di ulteriori parità di punteggio si procederà ad ordinare le azioni in base al rapporto tra SOI e SAU totale aziendale.

## 10. DISPONIBILITA' FINANZIARIA ED ENTITÀ DEI PAGAMENTI

La disponibilità finanziaria per il presente bando per l'intero periodo 2007-2013, come individuata nel PAL approvato dalla Regione Emilia Romagna, è pari ad € **454.000,00**.

Il PSR prevede i seguenti pagamenti (vedi l'allegato al presente bando)

Per l'intervento di conversione: **300 Euro** per ettaro per anno.

Per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile: **240 Euro** per ettaro per anno.

Per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni previsti sono incrementati:

- del 10% per l'intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari a **330 Euro** per ettaro per anno;
- del 3,5% per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari **248 Euro** per ettaro per anno.

Sulle superfici oggetto dell'Azione non è ammesso il cumulo di pagamento con qualsiasi Azione della Misura 214 (come già anticipato nel paragrafo 7).

## **11. APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI**

Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95, alla L.R. n. 21 del 23 luglio 2001 e al par 11.1.2 del PSR, si rimanda a quanto previsto dall'AGREA e alle eventuali deleghe di funzioni dal medesimo Organismo Pagatore Regionale.

Il GAL provvederà a formare una graduatoria/elenco delle domande richiedenti il sostegno sulla misura 412 azione 1.

Sulla base dei dati dichiarati ed autocertificati, se disponibili, il GAL provvederà (entro il 20 aprile 2012) alla definizione di una graduatoria ordinata secondo i punteggi di priorità e con gli importi di spesa previsti, fatte salve proroghe dovute a esigenze operative segnalate da AGREA. Decorso tale termine sarà approvata la graduatoria in via definitiva e sarà data comunicazione dell'ammissibilità totale o parziale o la non ammissibilità all'aiuto delle domande.

Tali graduatorie non costituiscono diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all'esito favorevole degli accertamenti relativi alle autocertificazioni. In ogni caso, gli importi indicati in graduatoria non potranno aumentare nel corso della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Anche nel caso di presentazione e modifiche dello stato particellare, che possono comportare aumenti di premio, l'importo complessivo per domanda indicato in graduatoria non potrà aumentare.

Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie – diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. UE 65/2011 e dal DM 30125/2009 – potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande.

Rispetto alle risorse definite nel presente avviso pubblico, ci si riserva di utilizzare ulteriori risorse per lo scorrimento delle graduatorie approvate, ricorrendo a risorse derivanti da intervenute modifiche al quadro finanziario del PAL.

Per le domande poste in posizione utile per il finanziamento, alla fine del procedimento di istruttoria e verifica informatica, in assenza di motivi ostativi, verrà assunto un provvedimento di autorizzazione al pagamento dei premi che verranno erogati da AGREA con tempi e modalità proprie dell'Ente erogatore.

## **12. “DOMANDE DI PAGAMENTO” PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI**

Si assumono come riferimento le disposizioni di cui al paragrafo 10 “*Domande di pagamento*” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni del P.O. Misura 214 attualmente vigenti, le cui parti rilevanti ai fini della applicazione dell'Azione oggetto del presente bando prevedono quanto seguito riportato.

Possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano culturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/09 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della “domanda di pagamento” annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 80 del Reg. (CE) n. 1122/2009).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

### 13. CAMBIO DI BENEFICIARIO

Si assumono come riferimento le disposizioni di cui al paragrafo 12 *Cambio di beneficiario* del P.O. Misura 214 attualmente vigenti, le cui parti rilevanti ai fini della applicazione dell'Azione oggetto del presente bando prevedono quanto seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 44 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1974/06, nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l' "Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 se non avviene il subentro "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

Il rispetto delle condizioni indicate al precedente paragrafo 7 inerenti alla demarcazione fra pagamenti per Azioni della Misura 214 e pagamenti per l'azione 1 della Misura 412, deve essere garantito anche nei casi di subentri di impegno.

### 14. ISTRUTTORIA E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

I procedimenti di istruttoria, di accertamento delle autocertificazioni e di proposta graduatoria sono a carico del GAL BolognAppennino, ubicato in Via Silvani 6, 40122 Bologna.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona di Claudio Ravaglia, e-mail [info@bolognappennino.it](mailto:info@bolognappennino.it)

L'accesso agli atti è possibile presso la sede del GAL BolognAppennino in Viale Silvani 6, 40122 Bologna – telefono 051.6598738.

L'ufficio del Responsabile del Procedimento si impegna a dare comunicazione di avvio di procedimento ai titolari delle domande di aiuto mediante pubblicazione sul sito [www.bolognappennino.it](http://www.bolognappennino.it) dell'elenco delle domande acquisite al protocollo, che sarà consultabile 30 giorni dopo l'avvenuta consegna della versione cartacea della domanda.

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione personale di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e successive modifiche.

## 15. CONTROLLI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10346 del 13/05/2011;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni).

## 16. CONDIZIONALITÀ

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

*I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.*

Si rimanda alle specifiche disposizioni vigenti in ognuna delle differenti annualità del periodo di impegno.

## 17. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

L.R. n. 15/97 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;

L.R. n. 21/01 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Reg. (CE) n. 1290/05 Regolamento relativo al finanziamento della politica comune.

Reg. (CE) n. 1698/05 "Regolamento sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

Reg. (CE) n. 1974/06 "Disposizioni applicative del Reg. CE 1698/05", così come modificato dal Reg. (UE) n. 679/2011;

Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, formulazione approvata dalla Commissione europea con comunicazione Ares (2011) 816091 in data 27 luglio 2011 (Versione 6) e sue successive modifiche e integrazioni

Determinazione dirigenziale di AGREA n. "Procedura operativa presentazione domande";

Decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 che modifica il Decreto Ministeriale 30125/09 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale "recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 08/02/2010 e sue successive modifiche e integrazioni;

Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 1393 del 20 settembre 2010 che approva il meccanismo di selezione, la delimitazione il PO asse2 e il PO misura 214 e 216 e le schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214.

Delibera di Giunta Regionale n. 269 del 28 febbraio 2011 recante Reg. (ce) 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Assegnazione agli enti territoriali delle risorse derivanti dalle economie maturate a seguito dell'attivazione dei progetti di filiera e riparto delle risorse aggiuntive derivanti dalla Health Check ai GAL;

Per quanto non previsto si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

### **18. PRIVACY**

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali di cui alla presente verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all'istanza;
- conservati presso la sede del GAL.

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto del citato Decreto legislativo e dei relativi obblighi di riservatezza.

**Allegato n. 1 - Scheda relativa all’Azione 8 della misura 214 – estratto dalle “Schede tecniche” illustrative del dettaglio degli impegni relativi alle Azioni della Misura 214 (esclusa l’Azione 7) - allegato n. 4 alla DGR 1393/2010**

*(Le parti in corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013)*

---

**AZIONE 8**

**Regime sodivo e prateria estensiva**

---

**Giustificazione logica alla base dell’intervento**

*Sia nelle aree appenniniche, caratterizzate dall’espansione del bosco e dei cespuglieti e dalla scomparsa delle radure e dei prati pascoli, sia in pianura dove le superfici a prato permanente sono molto scarse o inesistenti a causa dell’intensificazione colturale, risultano prioritari la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo e della lisciviazione dei nitrati, il miglioramento della qualità delle acque sotterranee e superficiali, e la salvaguardia della biodiversità, ivi comprese varie specie di fauna selvatica. Soprattutto le superfici di collina e di montagna circondate da zone boschive, infatti, costituiscono, a seconda dell’ubicazione, importanti aree di alimentazione, nell’arco di tutto l’anno, per lepre, capriolo, cervo, daino, cinghiale, pernice rossa, aquila reale, gufo reale, poiana, gheppio, ecc.*

**Obiettivi e collegamento con la strategia dell’Asse**

*L’Azione partecipa all’obiettivo specifico “Tutela della risorsa suolo”, sostenendo l’adozione di tecniche produttive finalizzate alla riduzione dell’erosione e della lisciviazione dei nitrati, e alla conservazione della fertilità dei suoli. Contribuisce, altresì, all’obiettivo “Tutela della risorsa acqua”, incentivando usi del suolo tali da ridurre i livelli di inquinamento idrico da inputs agricoli, e all’obiettivo “Salvaguardare e valorizzare la biodiversità”, tutelando gli habitat delle zone interessate dall’Azione, tra cui quelle all’interno o a ridosso di complessi forestali che costituiscono importanti aree di alimentazione per diverse specie selvatiche.*

**Obiettivi operativi**

*Realizzazione di interventi di conversione dei seminativi o di mantenimento di prati e/o pascoli permanenti.*

**Le nuove sfide dell’Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE – dell’Azione 8 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla sfida “Biodiversità”**

*L’Azione 8 “Regime sodivo e prateria estensiva” contribuisce al perseguimento della sfida “Biodiversità” attraverso le operazioni connesse “Bordi dei campi e fasce riparie perenni e Gestione di biotopi/habitat all’interno e al di fuori dei siti Natura 2000 Modificazione dell’uso del suolo (prato estensivo, conversione da seminativo in pascolo permanente)”.*

**Descrizione della Azione**

*La durata dell’Azione è di 5 anni*

*L’Azione “Regime sodivo e prateria estensiva” è caratterizzata da due tipi di interventi agronomici:*

- *intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi. All'intervento di conversione è assegnato il codice B2I.*
- *intervento di gestione sostenibile dei prati e/o pascoli estensivi.*

*Nell'ambito dell'intervento di gestione sostenibile dei prati e/o pascoli estensivi si individuano le seguenti tipologie di applicazione:*

<i>B2A</i>	<i>Gestione sostenibile dei prati permanenti e/o pascoli</i>
<i>B2B</i>	<i>Gestione sostenibile di medicai a fine ciclo (si considerano a fine ciclo a partire dal quinto anno dall'impianto)</i>
<i>B2C</i>	<i>Gestione sostenibile di prati polifiti permanenti storicamente presenti (cioè esistenti da almeno 30 anni) nelle aree di pianura interessate all'Azione</i>
<i>B2D</i>	<i>Gestione sostenibile dei prati di montagna abbandonati</i>
<i>B2E</i>	<i>Gestione sostenibile dei prati già realizzati, mantenuti o recuperati attraverso l'Azione 8 della Misura 2.f di cui al Regolamento (CE) n. 1257/99</i>

*Per il perseguimento degli obiettivi specifici il beneficiario si impegna a :*

- A. realizzare, con l'intervento di conversione, entro il 31 maggio del primo anno di impegno un prato permanente attraverso la semina di un miscuglio di specie foraggiere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%);*
- B. conservare, con l'intervento di gestione sostenibile, le superfici a prato e/o a pascolo estensivo già esistenti.*

*Per tutti gli interventi si impegna a:*

- C. non impiegare concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti;*
- D. non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1 UBA/Ha;*
- E. effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, con l'obbligo di asportare o accumulare adeguatamente il prodotto dello sfalcio;*
- F. sulle superfici di collina e montagna interessate all'Azione ripristinare la rete scolante qualora mancante o carente;*

*Per tutti gli interventi, il beneficiario inoltre si impegna:*

- *a non distribuire fanghi di depurazione come definiti dal D.lgs 99/1992 ;*
- *ad effettuare la fertilizzazione organica esclusivamente con letame o liquami zootecnici non superando le 170 unità di azoto/ha anno. Qualora le superfici oggetto di fertilizzazione organica siano anche pascolate, le unità di azoto/ha anno apportabili non potranno essere superiori a 85/ha anno;*
- *a mantenere pulita nei pascoli la superficie da specie arbustive infestanti, mantenere in efficienza recinti e punti di abbeverata, qualora esistenti.*

*Esclusivamente per la tipologia di applicazione B2D si impegna:*

- G. ad eseguire, entro il 30 settembre del primo anno di impegno, la ripulitura dalle specie arbustive e/o arboree infestanti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;*

- a mantenere nel caso di pascoli già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/o arboree (con esclusione di rovo, rosa canina e vitalba), non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto.

Il beneficiario attraverso la sottoscrizione della domanda prende atto delle condizioni e modalità che regolano la corresponsione del sostegno secondo quanto riportato nelle presenti “Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” e attesta la rispondenza della propria situazione ai seguenti requisiti, per quanto applicabili al proprio caso:

- per l'intervento B2I: stato di seminativo delle superfici oggetto d'impegno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- per l'intervento B2B: i medicai oggetto dell'intervento sono stati impiantati da almeno cinque anni;
- per l'intervento B2C: i prati polifiti oggetto dell'intervento sono esistenti da almeno 30 anni;
- per l'intervento B2A: le superfici oggetto di intervento sono state convertite da seminativo a prato nell'arco di cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;
- per l'intervento B2D: le superfici a prato-pascolo sono situate ad altitudini superiori ai 600 m. s.l.m., alla data di assunzione dell'impegno non hanno subito uno sfalcio e/o non sono state inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 3 anni e sono in evidente stato di degrado.

Per quanto riguarda gli interventi B2E, è obbligatorio indicare nella domanda di aiuto il numero della domanda di adesione alle corrispondenti Azioni della Misura 2.f del PRSR 2000-2006 di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999.

Durante il periodo di impegno il beneficiario è obbligato ad annotare su un'apposita scheda, o registro, al massimo entro 48 ore dalla realizzazione, le operazioni tecniche eseguite.

Sulla stessa scheda saranno registrate le informazioni relative agli eventuali turni di pascolamento effettuati, con le indicazioni delle UBA presenti in ogni turno .

La sede di conservazione del registro di cui sopra è quella dichiarata alla presentazione della domanda e, al termine di ogni annata agraria, il responsabile dell'azienda deve apporre la firma per la conferma sul registro medesimo.

L'estensione minima della superficie oggetto dell'impegno è 1 ettaro. Al raggiungimento di tale estensione minima possono concorrere anche particelle catastali non contigue.

### **Localizzazione**

*L'applicazione dell'Azione riguarda le zone ambientali omogenee di pianura, collina e montagna.*

*Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:*

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

*Ulteriori priorità subordinate possono essere assegnate nei PRIP alle altre aree preferenziali elencate di seguito.*

- *Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);*
- *Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).*
- *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.);*
- *Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica;*
- *Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005;*
- *Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005*
- *Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);*
- *Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);*
- *Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del presente Programma.*
- *Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna allo stato naturale e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia.*

### ***Beneficiari***

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

### ***Condizioni di ammissibilità***

*Le superfici devono essere catastalmente allo stato di seminativo per l'intervento di conversione e di prato pascolo per gli interventi di mantenimento o recupero. Tuttavia nell'ambito degli interventi di mantenimento le superfici investite con medicaia a fine ciclo di cui all'intervento B2B possono essere catastalmente a seminativo.*

Si precisa inoltre che le superfici oggetto degli interventi di mantenimento o recupero possono essere catastalmente sia a prato, sia a pascolo.

### ***Entità dell'aiuto***

*Per l'intervento di conversione: 300 Euro*

*Per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile: 240 Euro*

*Per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni previsti sono incrementati:*

- *del 10% per l'intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari a 330 Euro;*
- *del 3,5% per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari 248 Euro.*

*Sulle superfici oggetto dell’Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura “Pagamenti agro ambientali”.*